



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
CORTE DI APPELLO FEDERALE

proc. 02/2022 R.G. Proc. Fed.

proc. 09/2022 R.G. Trib Fed.

Proc 03/2022 R.G. Corte Appello Federale

Decisione n. 03 del 13 ottobre 2022

Depositata in data 19 ottobre 2022

La Corte di Appello Federale, composta come segue.

Avv. Marco Baliva	presidente
Dott. Pino Zingale	consigliere
Avv. Giuliana Passero	con. relatore

Ud. 12.10.2022 ore 13,30 - con l'assistenza della Dott.ssa Valeria Bonagura, Segretaria della Corte di Appello Federale.

Atto impugnato = decisione del TF n. 09/2022 del 05.08.2022, pubblicata in data 07.08.2022, nel procedimento disciplinare R.G. Procura Federale n. 02/2022 a carico della tesserata Luisa BETTI (tess. JL000 310 - Società MT073) per la riforma o l'annullamento nella parte in cui il Tribunale Federale, "in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale ", ha irrogato "la sanzione della squalifica di mesi 12 (dodici) per la tesserata Luisa Betti (tess. JL000 310- Società MT073) ", omettendo, altresì, di applicare le contestate circostanze aggravanti.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

RECLAMANTE Procura Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, in persona del Procuratore Federale Avv. Maria Cecilia Morandini e del Procuratore Federale





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Aggiunto Avv. Matteo Annunziata= , chiede che la Corte Federale d'Appello, in parziale riforma della impugnata decisione, voglia irrogare a carico della tesserata Luisa Betti:

- la sanzione base di mesi 24 (ventiquattro) di squalifica;
- con l'aumento di mesi 8 (otto), per un totale di mesi 32 (trentadue) di squalifica, nel caso di riconoscimento della sussistenza di una delle due circostanze aggravanti contestate;
- ovvero con l'aumento di mesi 10 (dieci), per un totale di mesi 34 (trentaquattro) di squalifica, nel caso di riconoscimento della sussistenza di entrambe le circostanze aggravanti contestate;
- ovvero la sanzione in misura superiore a quella inflitta dal Tribunale Federale nella misura ritenuta di giustizia.

APPELLATA Luisa BETTI (tess. JL000 310 - Società MT073).= chiede il rigetto del reclamo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 10 maggio 2022, la Procura Federale deferiva la signora Luisa Betti:

i. *“per aver quantomeno dall'anno 2012 e sino all'anno 2019 prodotto, utilizzato e comunque beneficiato di un documento di identità falsamente alterato recante quale propria data di nascita il 27/08/1987 anziché la reale del 27/08/1985, utilizzando altresì e falsamente dichiarando mediante apposizione di rituale sottoscrizione, plurima certificazione medica recante tale data di nascita del 27/08/1987. Ciò consentendo di ottenere un indebito vantaggio sulla propria classifica individuale, con conseguente beneficio ed alterazione dei risultati delle competizioni e/o classifiche cui ha partecipato*

ii. *“per aver nel periodo 2020-2021 pubblicato nella pagina aperta denominata ‘Cari Marc’ post recanti frasi offensive nei confronti dei Sigg.ri Marco Mazzetto (pseudonimo Cari Marc) e Carlo Esposito (Carlo De Giuli)*

Il Presidente del Tribunale Federale disponeva la separazione dei due capi di incolpazione e quindi venivano incardinati due separati fascicoli di procedimento.

All'esito del giudizio, con decisione n. 09/2022 del 05.08.2022, pubblicata in data 07.08.2022, relativa al primo capo di incolpazione, il T. F. così motivava: *preliminarmente, ravvisato “la sussistenza della propria competenza in quanto i comportamenti ascritti all'incolpata non riguardano comportamenti posti in essere in occasione o nel corso della gara, e quindi di competenza del Giudice Sportivo ” e che tali comportamenti “costituiscono una figura di illecito*





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

disciplinare, la quale ha comportato la violazione degli articoli indicati nell'atto di deferimento, con riferimento, fra gli altri, degli articoli 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL ; accolto "le osservazioni della difesa con riferimento all'intervenuta prescrizione, ex Art. 57, comma 3 del RG Fidal per le condotte dell'incolpata tenute negli anni 2012 e 2013, in relazione alle competizioni alle quali l'incolpata aveva partecipato essendosi concluse le relative stagioni sportive da oltre otto anni"; accertava la disciplinare responsabilità della tesserata Luisa Betti e quindi "in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale ", decideva per l'applicazione de "la sanzione della squalifica di mesi 12 (dodici).

Appellava la Procura Federale contestando come "irragionevole, immotivata e contraddittoria " la riduzione della richiesta sanzionatoria e quindi tempestivamente interponeva reclamo per i seguenti motivi in DIRITTO:

1. Errar in procedendo e/o in indicando: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 co. 1 dello Statuto Federale, dell'art. 1 co. 1, 2 e 13 e dell'art. 2 co 1, 2 c 3 Regolamento di Giustizia Fidal, dell'art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché dell'art. 7 del Regolamento di Giustizia Fidal. Erronea determinazione della entità della sanzione per motivazione carente e/o contraddittoria.

2. Errar in procedendo e/o in iudicando: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, comma 3, lett. e) e lett. k) del Regolamento di Giustizia Fidal. Erronea non applicazione delle circostanze aggravanti contestate dalla Procura Federale.

Con atto 6 ottobre 2022 si è costituita in giudizio la sig.ra Betti a mezzo egli avvocati Toninelli e Magni e richiamate tutte le difese già svolte, allegava e precisava che il comportamento di cui al deferimento in questione non è stato posto in essere con lo scopo di trarre un vantaggio diretto o, comunque, detto eventuale e potenziale vantaggio non è stato né individuato né provato.

L'udienza del 13 ottobre c.a. aveva luogo in modalità mista come da verbale agli atti.

Per la P.F. erano presenti l'avv. Giovanni Grauso - Sostituto Procuratore Federale e l'avv. Matteo Annunziata - Procuratore Aggiunto Federale ; per l'appellata era presente l'avv. Luca Magni - L'avv. Gabriele Toninelli e l'appellata Sig.ra Luisa Betti erano presenti a mezzo collegamento zoom.

Dopo breve relazione il Presidente invitava la P.F. reclamante alla discussione e quindi la difesa





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

dell'appellata. Esaurite le repliche concesse all'esito di ampia ed articolata discussione le parti richiamavano le conclusioni come da rispettivi atti.

Esaurita la pubblica udienza la Corte riunita in camera di consiglio si riserva la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sciolta la riserva la Corte osserva.

D) Lamenta l'appellante che il Tribunale Federale, in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 co. 1 dello Statuto Federale, dell'art. 1 co. 1, 2 e 13 e dell'art. 2 co 1, 2 e 3 Regolamento di Giustizia Fidal, dell'art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché dell'art. 7 del Regolamento di Giustizia Fidal, pur avendo riconosciuto la responsabilità disciplinare della tesserata Luisa Betti, avrebbe errato nella quantificazione della sanzione inibitoria concretamente irrogata, limitando la squalifica a 12 mesi senza riconoscimento delle contestate aggravanti.

Leggesi del resto nella gravata decisione che l'incolpata ha provveduto, per sua stessa ammissione, a falsificare dolosamente la fotocopia del proprio documento di identità prodotto dinanzi al Tribunale Nazionale Antidoping. Invero la signora Betti aveva confermato in sede di audizione del 27.01.2022 di aver dichiarato una data di nascita falsa in occasione del tesseramento FIDAL 2018, così come è accaduto in occasione del rilascio di tutte le certificazioni mediche ottenute sin dal 2011, recanti una data di nascita non veritiera: circostanze, queste, delle quali l'incolpata ha ammesso di essere sempre stata a conoscenza (cfr. anche verbale di audizione del 16.02.2022 e verbale di udienza dinanzi al T.F. in data 11.07.2022).

Questa Corte di appello Federale non condivide pertanto la motivazione del Tribunale laddove si rileva che l'incolpata avrebbe semplicemente *"accettato il rischio di poter commettere una violazione" atteso che la piena conoscenza dei suoi stessi dati anagrafici non solo non poteva indurla in nessun errore (e, quand'anche se commesso inizialmente da altri per mero lapsus calami di trascrizione, come riferito, sarebbe stato dalla stessa facilmente riconoscibile ed emendabile) ma anzi, con la consapevole alterazione di documenti di identità e la comunicazione*





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

di dati anagrafici falsi l'interessata ha, intenzionalmente e reiteratamente agito in sede di rilascio della certificazione medica (elemento oltremodo grave per ragioni anche legate alla salute), del tesseramento FIDAL, nonché dinanzi al Tribunale Nazionale Antidoping, rendendo false informazioni relative alla propria data di nascita (1987 invece di 1985), così perpetrando per numerose stagioni sportive un grave illecito disciplinare.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Giustizia FIDAL, *“l'Organo di Giustizia, nel determinare in concreto la sanzione, deve tenere conto della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”*.

Nel caso di specie, l'estrema gravità della violazione, costituita dall'aver ripetutamente e dolosamente falsificato la propria data di nascita dinanzi agli Organismi sportivi, peraltro ammessa - soltanto a partire dal gennaio 2022, a fronte delle contestazioni mosse dalla Procura - proprio dalla stessa incolpata, la quale parrebbe non aver neppure ben compreso il disvalore di quanto commesso e la gravità della propria condotta (*“non credevo fosse una cosa grave. Non credevo fosse un illecito sportivo. Sono stata superficiale”*), circostanza, questa, che, quand'anche accertata, non potrebbe, comunque, avere alcuna efficacia esimente né attenuante), inducono pertanto questo Collegio a rimodulare la sanzione come in dispositivo coerente con le risultanze di causa e commisurata alla oggettiva gravità delle condotte contestate.

Né si condivide la tesi di un ipotetico concorso (seppur in termini di negligenza, come motivato nella decisione impugnata) di medici e dirigenti sportivi nell'alterazione della effettiva data di nascita della signora Betti che potrebbe in qualche modo attenuare la responsabilità dell'incolpata. Invero dalla circostanza che i documenti *de quibus* con i dati anagrafici alterati sono stati prodotti dalla sig.ra Betti (anche) al personale sanitario chiamato alla visita come “medico sportivo”, la Corte ritiene di dover svolgere ulteriori riflessioni.

Anzitutto, come correttamente rilevato dalla reclamante Procura Federale, l'art 23 dello Statuto





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

CONI (*Indirizzi e controlli sulle Federazioni Sportive Nazionali*) dispone che “*Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici*”.

Discende dalla normativa di settore che le falsità documentali e quelle rappresentate in sede di tesseramento, certificazione medica e nel corso del procedimento antidoping costituiscano dei falsi commessi nel corso di attività federali di valenza pubblicistica, come tali oltremodo gravi.

Ed infatti in particolare la disciplina della certificazione medica per l'esercizio di attività sportiva agonistica è contenuta nel Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982. Il predetto decreto demanda alle federazioni sportive nazionali ed agli enti sportivi riconosciuti dal CONI il compito di qualificare come agonistiche le singole e specifiche attività sportive e quanti siano obbligati a richiedere il certificato medico agonistico: segnatamente tutti coloro che, in quanto tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva, praticano un'attività sportiva che i suddetti enti qualificano come agonistica. Il certificato medico agonistico può essere rilasciato unicamente dai medici specializzati in medicina dello sport. La visita medica, finalizzata ad ottenere la certificazione, si svolge secondo un protocollo nazionale definito dal citato decreto e che varia a seconda delle diverse discipline sportive. I certificati di idoneità all'attività sportiva agonistica di cui al D.M. Sanità 18.2.1992 e succ. per gli atleti non professionisti ed al D.M. Sanità 13.3.1995 e succ. per gli atleti professionisti sono pertanto rilasciati dal medico specializzato in medicina dello sport in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Ne discende che “*Chiunque dichiara o attesta falsamente*





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona..."
commette il reato p.e p. dall'art. 495 c.p. Tale è la fattispecie che in concreto sembra emergere dalla vicenda oggetto di causa avendo la sig.ra Betti per un lungo periodo, come in deferimento specificato, utilizzato documenti attestanti la sua età anagrafica contraffatta.

Per le ragioni di cui sopra il Collegio dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché a sua volta li trasmetta alla Procura della Repubblica ex art. 61 del Regolamento di Giustizia.

II) Sulla quantificazione della pena, fermo quanto già sopra motivato, la Corte intende ulteriormente osservare la particolare gravità dei fatti posti in essere dalla sig.ra Betti.

In relazione all'ultimo aspetto trattato, il Collegio rileva che in presenza di dichiarazioni a pubblico ufficiale (nel caso di specie il medico sportivo che ha raccolto un dato anagrafico contraffatto), la Suprema Corte ha infatti statuito “ *Nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che la successiva dichiarazione veritiera resa dall'imputato valga ad escludere l'integrazione del reato).*” (Cass. Pen. Sez. 5 - Sent. n. 2676 del 05/11/2021- Cass. Pen. Sez. 5 -Sent. n. 23353 del 01/04/2022)

Trattandosi di ipotesi delittuosa di reato istantaneo (vd. Cass. Ultima cit.) ove si richiede il solo dolo generico, l'onere della prova per i fatti contestati alla sig.ra Betti risulta quindi compiutamente assolto e non può pertanto trovare accoglimento la difesa della tesserata laddove viene a lamentare che non sia stata raggiunta la prova in ordine al dolo specifico per i fatti contestati.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Sotto diverso profilo, il comportamento della sig.ra Betti è certamente da censurarsi quanto alla violazione dei parametri della lealtà, probità e correttezza enunciati come pilastro fondante dello sport sin dal primo articolo del REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA FIDAL • Art. 1 *«Tutti gli affiliati, associati e tesserati FIDAL come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN, delle DSA, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport»*.

I principi fondamentali dello sport di lealtà, probità e correttezza trasfusi nell'art. 1 sono stati violati dalla tesserata, peraltro in un ampio arco temporale ed anche questa circostanza deve essere tenuta in considerazione.

Reclamante ed appellata hanno citato giurisprudenza di questa Corte a suffragio dei propri assunti. Invero per eccesso (la P.F., per una maggiore quantificazione della pena) e per difetto (la parte, per la reiezione dell'appello) le decisioni citate non paiono confacenti alla fattispecie dedotta in giudizio.

Pur ribadendo la gravità dei fatti commissivi ed omissivi posti in essere dalla Sig.ra Betti, il richiamato recente precedente di questa Corte (n. 01/2022 del 06.04.2022), che ha confermato la sanzione base di anni tre di squalifica agli incolpati per la sola ragione di aver prodotto, in occasione di una manifestazione sportiva, certificazioni mediche dolosamente falsificate, dev'essere letto in uno al contesto socio-sanitario che ha caratterizzato il periodo pandemico COVID-19 e post pandemico con i divieti e le restrizioni imposte a tutela della salute pubblica e della collettività tutta. La violazione da parte di tesserati di divieti e restrizioni sanitarie a carattere nazionale (ed in taluni casi sinanco internazionale) con certificazioni dolosamente false è stata ritenuta da questa Corte meritevole di una punizione particolarmente severa per la rilevanza e pericolosità anche pubblica della violazione. Al contrario, la violazione commessa dalla Betti, pur con i profili di gravità già sopra enunciati, non ha una connotazione di pericolosità neppure astrattamente rilevabile, per la salute pubblica.

Tutto quanto sopra premesso la Corte Federale di Appello, in parziale riforma dell'impugnata





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

decisione ed in accoglimento del capo 1) del reclamo irroga a carico della sig.ra Luisa Betti la sanzione base di mesi ventiquattro di squalifica.

III) Non vi è prova agli atti dei futili motivi o del vantaggio conseguito dalla Betti per potersi riconoscere, come richiesto dal reclamante, le aggravanti contestate i cui capi 2) e 3) dell'appello vengono pertanto respinti.

Tutto quanto sopra premesso, definitivamente pronunciando

La CORTE DI APPELLO FEDERALE FIDAL

- Sciolta la riserva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 comma 4 comma CGS;
- In parziale accoglimento del reclamo della Procura Federale ed in riforma della gravata decisione, ridetermina a carico della sig.ra Luisa BETTI (tess. JL000 310 - Società MT073), in accoglimento del capo 1) la sanzione base di mesi ventiquattro di squalifica.
- Conferma nel resto.
- Rimette gli atti alla Procura Federale affinché a sua volta li trametta alla Procura della Repubblica ex art. 61 del Regolamento di Giustizia, per le ragioni di cui in motivazione.

Termine per la motivazione: giorni 10.

Così deciso in Roma, 13 Ottobre 2022

Il Cons. Relatore

Il Presidente

Avv. Giuliana Passero



PASSERO GIULIANA
Avvocato
19.10.2022 12:38:40
GMT+00:00

Avv. Marco Baliva

Firmato digitalmente da: BALIVA MARCO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 19/10/2022 19:54:20

